

Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Tintolavanderia

Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Adempimenti

1) Comune: autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura, rilasciata dal Provincia, per il tramite del SUAP. L'istanza di autorizzazione unica ambientale va presentata tramite PEC al SUAP del Comune competente per territorio, che la inoltra alla Provincia, che a sua volta rilascia l'autorizzazione entro 90 gg, previo parere del Comune stesso. L'autorizzazione è indispensabile per l'avvio dell'attività anche nel caso di lavanderie a gettoni; non è richiesta solo per le lavanderie contenenti da 1 a 2 lavatrici, perché in tal caso l'impatto ambientale è parificato a quello dell'uso domestico. L'autorizzazione ha una validità di 15 anni. Per ulteriori informazioni, inclusa la modulistica: Ufficio Ambiente del Comune di Modena (tel. 059/203 2353-2303-2229), aperto al pubblico il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,00.

2) Comune: segnalazione certificata di inizio attività (**Mod. SCIA**), con efficacia immediata, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio (SUAP) per segnalare l'avvio della nuova attività. Nella domanda il soggetto interessato dovrà, fra l'altro, dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge per l'esercizio dell'attività, (tali requisiti quindi saranno accertati direttamente dai Comuni) e di avere rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

La legge 22 febbraio 2006 n. 84 ha stabilito che per l'esercizio dell'attività le imprese, presso ogni sede, devono designare un responsabile tecnico (nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa). Il responsabile tecnico che sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, deve avere apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

- 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. I requisiti professionali sono prescritti nella Delibera di Giunta regionale n. 969 del 15/07/2013, modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 780 del 1/7/2015.

Per ulteriori informazioni si veda il sito regionale: <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/responsabile-tecnico-di-tintolavanderia>

Il Dlgs.147/2012 esclude comunque fin d'ora la necessità della presenza di un responsabile tecnico per quelle lavanderie dotate solo di lavatrici ad acqua ed essiccatori (cosiddette lavanderie a gettoni).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 18690 del 20/01/2017, ha precisato che la nomina di un responsabile tecnico non è prescritta né per le imprese che svolgono la sola attività di lavanderia self-service, né per quelle che, esercitando una attività di lavanderia a gettoni, vogliono offrire alla propria clientela i servizi aggiuntivi di ritiro e consegna dei capi a domicilio e di stireria. In tal caso, infatti, non sussiste alcuna pericolosità per l'ambiente, né per gli addetti né per i consumatori.

Per informazioni ulteriori rivolgersi al SUAP del Comune di Modena, chiamando il numero 059/2032555 martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 10,30 e il giovedì dalle 14,30 alle 18.00.

3) Camera di Commercio – Registro Imprese: occorre inviare una comunicazione unica (ComUnica) di inizio attività in via telematica al Registro delle Imprese (ed eventualmente all'Albo Artigiani) che a sua volta la inoltra per le parti di competenza all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (ed eventualmente all'Albo Artigiani) delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL .

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la S.C.I.A. di cui al punto 2).

Riferimenti normativi:

- Legge n. 84/2006
- D.Lgs. n. 59/2010
- D.Lgs. n.147/2012
- Delibera G.R. n. 780 del 1/7/2015
- Delibera G.R. n. 969/2013